

questi, e molti altri difetti della Proposizione dei due, fece l'apologia
 di quella dei tre. La divise in tre parti e mostrò che ella era sempli-
 cissima, e mirava soltanto a chiudere la porta alle novità, che si tenta-
 vano dai due. Che nella prima parte si ricorrevano, e riproduceva
 nel C. di X. l'autorità originaria, senza di cui non poteva persistere.
 Che sebbene in questa si era citata la Legge 1325. non si ripeteva
 però al medesimo come incaricavano li avversari, la facoltà di
 metter mano nei Secreti del M. C. Che anzi per togliere qualunque
 dubbio, si era immediatamente citata l'altra Legge 1628. 14. dove
 che a tal libertà, disse la forma e si era aggiunta la spiegazione, che
 quelle parti dalla sola autorità di esso M. C. possono essere alterate.
 Che se il Citato facesse l'effetto esagerato dai due dovevano anche
 impaginare la Commissione q. dove 1761. che parimente la cita, e la
 vuole eseguita; ma, che il Citato colla modificazione aggiunta del
 1628, e che fece parte di quella Legge, sgombrava ogni dubbio,
 e sanava pienamente ogni difficoltà; che nella 2.^a parte si man-
 teneva e conservava nel C. di X. la facoltà ricevuta dalla Legge 1528.
 25. dove per la cognizione de' casi gravi, e Criminali, ne quali interve-
 nissero Patrizj, così essendo offesi come offendenti. Che se erano pur salta-
 te le Delegazioni de' casi minori nel senso obvio, e naturale di essa Legge,
 e sulle pratiche anche prima di quella intenzione. Che la riserva fatta
 all' autorità competente agli altri Consigli, Presidenti, e Magg. toglieva
 ogni sospetto di novità, che si osere introdurre e mettere fierezza
 alle funzioni di tutti. Che finalmente nella 3.^a parte si offerevano
 e conservavano le altre impressioni gravissime del C. di X. perché con
 l'opera de' suoi Magg. interni continuata in esso, e fatta in posto come
 in suo vero senso la somma cura ed autorità, circa la quiete, l'ordi-
 ne, la disciplina, la moderazione dell' Ordine Patrizio, e l'osservanza
 delle Leggi, che riguardano gli oggetti essenziali di Stato.
 La necessità di osservare la disciplina de' Cittadini, esser fatta
 lungamente da suoi Collegi mostrata e confessata in voce e in
 scritto dai medesimi oppositori, perché da quella deriva la dignità
 vera del Principato, l'onore e la riverenza de' sudditi, e l'innu-
 merazione degli Stranieri, donde proviene la prosperità, e felicità della
 Repub.^{ca} Eserci poi raccomandata nuovamente l'osservanza delle Leg-
 gi di